

**COPIA**



## COMUNE DI OSSANA

Provincia di Trento

### Verbale di deliberazione n. 53/2015 Del Consiglio comunale

**OGGETTO : NOMINA SCRUTATORI E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA  
PRECEDENTE DI DATA 03.11.2015**

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **19.00**, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Ossana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

DELL'EVA LUCIANO	- Sindaco
COSTANZI SANDRO	- Vice Sindaco
ANGIOLETTI DARIO	- Consigliere
BEZZI ERVINO	- Consigliere
BEZZI FABIO	- Consigliere
BEZZI MICHELA	- Consigliere
BEZZI PAOLA	- Consigliere
DALLA TORRE ROBERTO	- Consigliere
MARINELLI LAURA	- Consigliere
MATTEOTTI FLORA	- Consigliere
MATTEOTTI VITTORIO	- Consigliere
PANGRAZZI NICOLA F.	- Consigliere

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Loiotila Giovanna

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Dalla Torre Roberto e Matteotti Flora

**OGGETTO : NOMINA SCRUTATORI E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA  
PRECEDENTE DI DATA 03.11.2015**

**Il Consiglio comunale**

In apertura di seduta all'unanimità dei presenti vengono nominati scrutatori:  
Dalla Torre Roberto;  
Matteotti Flora;

Preso atto che del verbale della seduta precedente di data **03.11.2015** è stata data lettura nella seduta odierna;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L., dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati.

**Delibera**

1. Di approvare il verbale della seduta di data **03.11.2015**, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con la precisazione di cui in premessa.
2. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
- c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;

I ricorsi b) e c) sono alternativi



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
*Luciano Dell'Eva*  
*f.to*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*  
*f.to*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Ossana, Lì 20.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*  
**F.TO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **02.12.2015** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*  
*F.TO*

---

Deliberazione esecutiva il **13.12.2015** ai sensi dell'art. 79 comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*  
**F.TO**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 14.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*

**COMUNE DI OSSANA**  
**Provincia di Trento**

**VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI OSSANA**

**DI DATA 03.11.2015**

L'anno duemilaquindici, addì tre del mese di novembre, alle ore venti e trenta, si è riunito nella sala consiliare presso il Municipio di Ossana, il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

DELL'eva LUCIANO	- Sindaco
COSTANZI SANDRO	- Vice Sindaco
ANGIOLETTI DARIO	- Consigliere
BEZZI ERVINO	- Consigliere
BEZZI FABIO	- Consigliere
BEZZI MICHELA	- Consigliere
BEZZI PAOLA	- Consigliere
DALLA TORRE ROBERTO	- Consigliere
MARINELLI LAURA	- Consigliere
MATTEOTTI FLORA	- Consigliere
MATTEOTTI VITTORIO	- Consigliere
PANGRAZZI NICOLA F.	- Consigliere

Assenti	
giust	ingiu
X	

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott.ssa Giovanna Loiotila. Sono presenti 11 consiglieri.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente, LUCIANO DELL'eva, quale Sindaco pro tempore, dichiara aperta la seduta.

**1. NOMINA SCRUTATORI E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE DI DATA 10.08.2015**

In apertura di seduta all'unanimità dei presenti vengono nominati scrutatori Dalla Torre Roberto e Matteotti Flora. Non ci sono interventi, si passa alla votazione del verbale della seduta di data 10.08.2015 che si conclude n. favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.

**2. 4^ VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.**

Il relatore comunica:

si rende necessario procedere ad una variazione del bilancio di previsione anno 2015 approvato con delibera n. 11 del 17 marzo 2015 al fine di permettere nuove spese in parte ordinaria e straordinaria meglio precisate negli allegati finanziati con maggiori entrate correnti accertate, ulteriore applicazione di avanzo d'amministrazione disponibile e alienazione terreni.

Si apre la discussione ed il capogruppo di minoranza chiede chiarimenti circa l'importo di €. 20.000,00 per logo presepi. Il Sindaco dà atto che il logo è stato pensato per rendere ancora più visibile la manifestazione invernale con la previsione di un grande logo e anche l'allestimento di una corda lunga tutto il percorso, credendo che la manifestazione dia lustro alla cittadinanza e incentivi le attività economiche presenti sul territorio. Il Consigliere Pangrazzi Nicola, domanda se per le frazioni, come allestimenti natalizi, è stato pensato a qualcosa di nuovo. La risposta del Sindaco è che per quest'anno sarà tutto come l'anno scorso, per contratto triennale con ditta che installa luminarie; il maggior investimento su Ossana deve essere visto in quanto sede del castello.

Il Sindaco evidenzia i lavori svolti direttamente dal personale forestale attraverso le migliori boschive. L'assessore Michela Bezzi su contributo di €. 5.000,00 precisa che si tratta di una compartecipazione per l'apertura su Ossana del punto giovani e che la Comunità di Valle compartecipa con la spesa di €. 20.000,00.

Non vi sono altri interventi, si passa alla votazione che si conclude con voti 7 favorevoli, 4 astenuti (Angioletti Dario, Bezzi Fabio, Matteotti Flora, Pangrazzi Nicola F.), 0 contrari, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati, anche in merito all'immediata esecutività.

**3. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.**

Visto l'art. 42 del Regolamento di contabilità, approvato con propria deliberazione n. 15 di data 07 giugno 2001 e s.m., relativo alla verifica degli equilibri di bilancio, dello stato di attuazione dei programmi, ed eventualmente adottare i provvedimenti necessari a ristabilire l'equilibrio ed il pareggio finanziario ai sensi dell'art. 20 D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L.

Considerato che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative previste nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'anno in corso è stato riscontrato quanto segue:

- il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno 2014 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 23 di data 24 giugno 2015 e presenta un'avanzo di amministrazione di Euro 801.507,18;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- un andamento equilibrato nella gestione dei residui (residui attivi iniziali Euro 5.150.237,88= di cui Euro 832.619,77.= riscossi e residui passivi iniziali Euro 5.466.875,94.= di cui Euro 1.139.715,32.= pagati);
- un equilibrio della gestione corrente di bilancio:

<b>ENTRATE:</b>	<b>PREVISIONI ASSESTATE</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>
Tit. 1: Tributarie	631.200,00	101.200,00
Tit. 2: Trasferimenti allo Stato, Regione ed Enti	230.359,00	0,00
Tit. 3: Extratributarie	1.601.900,00	1.270.671,01
entrate Una Tantum	21.000,00	0,00
<b>Totale Entrate Bilancio Corrente</b>	<b>2.442.459,00</b>	<b>1.371.871,01</b>
<b>SPESE:</b>	<b>PREVISIONI ASSESTATE</b>	<b>IMPEGNI</b>
Tit. 1: Correnti	2.185.959,00	1.015.823,97
Ammortamento beni patrimoniali	0,00	0,00
Spese una tantum (al netto avanzo economico)	44.500,00	50.776,67
Spese Tit. 1 nette	2.141.459,00	965.047,30
Tit. 3: Rimborso di prestiti	301.000,00	94.481,02
<b>Totale Uscite Bilancio Corrente</b>	<b>2.442.459,00</b>	<b>1.059.528,32</b>
<b>RISULTATO BILANCIO CORRENTE COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>
Totale Entrate Correnti	2.442.459,00	1.371.871,01
Totale Uscite Correnti	2.442.459,00	1.059.528,32
<b>Avanzo</b>	<b>0,00</b>	<b>312.342,69</b>

un risultato presunto di amministrazione per l'esercizio in corso:

Non vi sono interventi, si passa alla votazione che si conclude con voti 7 favorevoli, 4 astenuti (Angioletti Dario, Bezzi Fabio, Matteotti Flora, Pangrazzi Nicola F.), 0 contrari, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati.

#### **4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Relazione:

L'articolo 39 ter della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 inerente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento prevede che le autorizzazioni per noleggio con conducente siano rilasciate dai Comuni, sulla base di un regolamento tipo approvato dalla Giunta Provinciale, senza limitazione di numero, sulla base dell'accertamento dei titoli necessari, sia a persone fisiche che giuridiche. Lo stesso articolo prevede altresì l'istituzione di un ruolo provinciale dei conducenti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e domanda ad un regolamento l'indicazione dei criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la tenuta del ruolo nonché la data di applicazione della nuova disciplina. Con decreto del Presidente della Provincia 2-16/Leg di data 27.02.2015 è stato emanato il regolamento per la istituzione del ruolo dei conducenti dei servizi non di linea (articolo 39 ter della L.P. n.16/93) che

determina la operatività della nuova disciplina per il noleggio con conducente dal 31.05.2015. Pertanto entro tale data i Comuni avrebbero dovuto predisporre ed approvare il regolamento per il rilascio dell'autorizzazione.

Il Consorzio dei Comuni Trentini, con nota di data 25 marzo 2015, ha inviato ai Comuni lo schema di regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente. Nel merito la nuova disciplina introduce il "decontingentamento" ed il possibile rilascio di autorizzazioni anche a persone giuridiche, ma per contro, prevede il rilascio solo allorché gli agenti di guida siano iscritti al ruolo presso la C.C.I.A.A., previo esame (o per gli attuali operatori, mediante iscrizione d'ufficio) con procedure dunque selettive che, rispetto al passato, non gravano sui Comuni.

Si pone l'attenzione alla modifica apportata rispetto allo schema predisposti all'art. 8 ho inserendo al punto a) l'obbligo per il conducente di prestare servizio);

l'art. 14 è stato modificato radicalmente:

mentre il **testo base** recita "PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, comportano la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione."; il testo è stato così modificato:

1. *Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:*
  - *con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa.*
2. *Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00.- fino a € 300,00.-, secondo la procedura di cui alla L. 24.11.1981 n. 689."*

L'art. 5, rispetto al testo base, è stato integrato così:

al comma 1 "le domande per l'assegnazione della autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate nel comune di residenza o sede del soggetto richiedente, SALVO CHE L'IMPRESA ATTESTI DI AVERE DIVERSAMENTE ARTICOLATO LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE PREVEDENDO LA RIMESSA SUL TERRITORIO COMUNALE E FISSAZIONE DI RESIDENZA/SEDE IN ALTRO COMUNE PROVINCIALE

Preso atto della relazione di cui in premessa e visto la schema di regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, che si compone di 19 articoli se ne propone l'approvazione dichiarando il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L. e successive modifiche, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Il consigliere Bezzi Fabio domanda se ci sono conseguenze rispetto alla modifica apportata sulla residenza/sede ditta per eventuali bandi, chiedendo di inserire in eventuali bandi la precedenza ai residenti.

Non vi sono altri interventi e pertanto si passa alla votazione che si conclude con voti 11 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati, anche in merito all'immediata esecutività.

## **5. ACQUISTO DELLE PARTICELLE FONDARIE 92 E 93/1 IN C.C. OSSANA DA DESTINARE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CASTELLO DI SAN MICHELE IN OSSANA**

Sindaco da atto della presenza del tecnico comunale, Luca Del Pero, che ringrazia, in quanto i prossimi punti all'ordine del giorno sono stati valutati da un punto di vista tecnico dal funzionario.

*In apertura di discussione si allontana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, Pangrazzi Nicola F., limitatamente alla trattazione del presente argomento.*

Relazione:

in data 06.07.2014 è avvenuta la formale inaugurazione del complesso monumentale contraddistinto dalle p.ed. 82 e dalle pp.fond. 441, 442/1, 442/3, 444 e 445/1 in cc Ossana denominato CASTELLO SAN MICHELE DI OSSANA; con determinazione Dirigenziale della Soprintendenza dei Beni culturali n. 493 di data 11.07.2014 è stata disposta la concessione del complesso monumentale contraddistinto dalle p.ed. 82 e dalle pp.fond. 441, 442/1, 442/3, 444 e 445/1 in cc Ossana denominato CASTELLO SAN MICHELE DI OSSANA a favore del Comune di Ossana per la durata di anni nove, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di anni nove, fino al 31.12.2023, dietro il corrispettivo di €. 99,37 annui con adeguamento di legge per gli anni successivi al 2014, come indicato all'art. 2 e 4 dello schema di concessione;

la convenzione è stata regolarmente sottoscritta e a partire dal mese di luglio 2014 si è aperto al pubblico, con visite guidate attraverso la gestione di ente esterno;

Considerato il numeroso afflusso di visitatori che si è registrato già nei primi periodi di apertura, l'Amministrazione si è resa immediatamente conto dell'inadeguatezza e dell'insufficienza del parcheggio presente e antistante alla sede municipale- castello e pertanto, con deliberazione della giunta comunale n. 98 di data 25.08.2015, è stato affidato allo tecnico Studio Tecnico Associato di Architettura Pangrazzi con sede in Fucine di Ossana l'incarico della progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione relativo a "Progetto arredo urbano e sistemazione area pedonale e del parcheggio antistante il Municipio e del Comune di Ossana";

Precisato che il progetto è stato depositato per stralcio e che per poter procedere con l'approvazione di tutta la progettazione, ivi compresa la parte relativa alle acquisende particelle fondiarie 92 e 93/1 in C.C. OSSANA, è necessario provvedere all'acquisto delle particelle oggetto dell'intervento, contraddistinte dalle pp.fond. 92 e 93/1 in C.C. OSSANA.

Precisato, per quanto concerne la disposizione di cui all'art. 1 comma 138 e segg. della legge n. 228 dd. 24/12/2012, inerente la materia dell'acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici, la Provincia Autonoma di

Trento con la Circolare n. 3 dd. 21/2/2013 del Servizio Autonomie Locali ha escluso l'immediata applicabilità in ambito provinciale della norma statale citata, poichè trattasi di una misura di contenimento della spesa pubblica, ascrivibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della quale il legislatore statale può legittimamente emanare norme di principio, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 390 del 2004, n. 417 del 2005, n. 169 del 2007, n. 159 del 2008 e n. 297 del 2009). Ma il comma 138 non contiene disposizioni di principio bensì disposizioni di dettaglio immediatamente precettive è quindi incompatibile con i predetti parametri statutari e costituzionali.

Ricordato che per lo speciale ordinamento delle province autonome, nell'ambito delle materie di loro competenza e dell'autonomia finanziaria ad esse riconosciuta dal Titolo VI e dalle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115), è posto a carico delle medesime solamente l'obbligo di adeguare la propria legislazione alle disposizioni di principio costituenti vincolo ai sensi dello Statuto ed è quindi esclusa la immediata applicazione delle norme statali, restando applicabili le norme provinciali già vigenti (articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266); tale obbligo è ribadito anche qualora con l'adeguamento esse provvedano alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni di legge statale (articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale). Inoltre per quanto riguarda le modalità di concorso al risanamento della finanza pubblica e le procedure di definizione del patto di stabilità interno, l'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale contiene una speciale disciplina che demanda ad un accordo con lo Stato, con riferimento ai saldi di bilancio, la definizione del concorso delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica ed esclude l'applicazione delle misure adottate per le regioni e gli altri enti del territorio nazionale.

Va sottolineato che l'acquisizione in oggetto, si inserisce in un più ampio disegno dell'amministrazione comunale di razionalizzazione e accorpamento degli spazi e delle infrastrutture ad uso pubblico comunale ed ha, quale principale obiettivo quello di creare un parcheggio da destinare in primis ai visitatori del castello, sia nei mesi di apertura estiva che invernale, ma anche quello di realizzare un parcheggio pubblico che attualmente l'Amministrazione comunale non possiede e che da anni viene richiesto, in quanto gli spazi pubblici sono insufficienti anche per i residenti. Inoltre, con l'acquisizione di questi terreni, verrà creata, di fatto, una pertinenzialità del confinante immobile sede degli uffici comunali.

Precisato che, nel merito della disciplina sopra citata è intervenuto di recente l'art. 6 della legge provinciale n. 16 dd. 9/8/2013 con il quale, proprio in relazione a quanto stabilito dall'art. 79 commi 3 e 4 dello Statuto speciale e nell'ottica di adeguare la legislazione provinciale alle disposizioni di principio introdotte dalla normativa statale, è stato introdotto l'art. 4 bis alla legge provinciale 27/10/2010 n. 27 (legge provinciale finanziaria 2011), disciplinando i limiti all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di beni immobili, arredi e autovetture da parte della Provincia e degli altri enti indicati nello stesso art. 79 dello Statuto, fra i quali figurano anche i Comuni. Nello specifico, alla lettera a) dell'art. 4 bis, viene stabilito che per gli anni 2013, 2014 e 2015 la Provincia, le comunità, i Comuni e le loro forme associative possono procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili qualora l'acquisto stesso rientri in determinate fattispecie. Fra queste figurano gli acquisti di beni che siano funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione.

Precisato quindi, che la realizzazione del parcheggio era stata prevista anche nel bilancio di previsione anno 2014 e riproposto nel bilancio di previsione anno 2015, approvato giusta deliberazione consiliare n. 11 di data 17.03.2015 e successive variazioni e rientra fra gli interventi previsti nell'ambito del Programma generale delle opere pubbliche 2015-2017 per il quale esiste a bilancio apposito stanziamento.

Il Sindaco, invita pertanto il Consiglio comunale a deliberare, sulla base della perizia di stima redatta e asseverata in data 09 luglio 2015, dal geometra comunale, Luca Delpero, la compravendita delle pp.fond. 92 e 93/1 in C.C. OSSANA a favore del Comune di Ossana, dietro corrispettivo di €. 93.150,00, precisando che l'atto verrà rogato da notaio individuato dalla parte venditrice con tutti gli oneri carico della parte venditrice (proprietari delle pp.fond. 92 e 93/1 C.C. OSSANA).

Non vi sono altri interventi e pertanto si si passa alla votazione che si conclude con voti 10 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati.

Rientra il consigliere Pangrazzi Nicola.

#### **6. REALIZZAZIONE LEGNAIA A SERVIZIO DELLA P.ED. 412 SITA NELLA FRAZIONE FUCINE IN C.C. DI OSSANA A DISTANZA INFERIORE DALLE NORME URBANISTICHE IN VIGORE**

Premesso :

Che il Signor Zanella Roberto nato a Cles il 26.09.1968 residente in Via San Michele nr. 7/a – 38026 Ossana (TN), ha depositato in data 22.12.2014 ns. prot. 5435, la SCIA edilizia relativa ai lavori di “ Realizzazione legnaia a servizio della P.ed. 412 sita nella Frazione di Fucine in C.C. di Ossana “.

Che come si evince dalla documentazione allegata alla SCIA edilizia, la distanza del costruendo manufatto accessorio dalla proprietà pubblica P.ed. 511 che identifica catastalmente l'edificio bocciodromo di proprietà del Comune di Ossana, risulta inferiore a ml. 3,00 e a mt 10,00 come previsto dalle normative di legge in vigore.

Che l'intervento non altera in alcun modo l'utilizzo pubblico della particella edificiale 511 ( bocciodromo ), né tantomeno arreca servitù dirette ed indirette tali da impedirne il libero utilizzo da parte dell'Amministrazione del proprio immobile.

Che la pratica è stata esaminata in Commissione edilizia comunale esprimendo parere favorevole con prescrizioni in data 09.09.2015 nr. 1, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: “ *Venga acquisito il nulla osta del Consiglio Comunale per la riduzione della distanza dalla particella edificiale 511 ( Bocciodromo) “.*

Visto il Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 549 di data 07.04.2015 con le relative norme di attuazione ed in particolare l'art. 53 “ Costruzione di legnaie “ ;



Vista la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 2023 dd. 03.09.2013 e ss.m. ed in particolare art. 58 della L.P. 04.03.2008 nr. 1, nonché l'art. 7 "Distanze da applicare per i manufatti accessori mt 3.00" dell'allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze";

Vista la DPGP 2088 dd. 04.10.2013 art. 70 della L.P. 05.09.1991 nr. 22 art. 64 della L.P. 04.03.2008 nr. 1 – (testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta Provinciale nr. 909 dd. 03.02.1995 come riapprovato con la deliberazione della G.P. nr. 890 dd. 05.05.2006 e successivamente modificato con le deliberazioni nr. 1427 dd. 01.07.2011 e nr. 2088 dd. 04.10.2013/04.10.2013) Art. 63 a bis "la realizzazione di fabbricati pertinenziali di edifici esistenti, sulla base di un' adeguata motivazione e previo parere della commissione edilizia, purché sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente"

Visto l'art. 17 della L. 06.08.1967 nr. 765

Visto l'art. 9 del D.M. 02.04.1968 nr. 144

Vista la SCIA presentata in data 22.12.2014 prot. 5435 ed i relativi elaborati tecnici;

Visto l'art. 4 del Prg. "Indici Urbanistico edilizi: definizioni generali" delle norme di attuazione del P.R.G. al punto 10) che recita testualmente:

b) "Salvo che non sia diversamente definito nei singoli articoli, la distanza è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione degli sporti di gronda e delle pensiline, dei poggioli e balconi purché non eccedenti la dimensione di ml. 1,50) e la proiezione degli edifici finitimi, il confine di proprietà, il ciglio stradale."

f) "Distanza minima dal confine

La distanza minima dal confine deve essere pari a metà dell'altezza dell'edificio o dei singoli corpi di fabbrica da costruire e comunque non inferiore a ml. 5,00. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio ad edifici esistenti. Peraltro per costruire a distanza dal confine inferiore a quella sopraddeata occorre il consenso del proprietario finitimo, espresso con apposita servitù debitamente intavolata che garantisca il rispetto della distanza minima tra le costruzioni.

Nel caso di interventi soggetti a piani subordinati non è necessario rispettare tali distanze minime dai confini fra lotti del medesimo piano esecutivo."

Visto il parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio tecnico:

"Il rilascio della concessione viene subordinato all'ottenimento del nulla osta da parte del Consiglio Comunale per la realizzazione del manufatto a distanza inferiore di mt. 3 dal confine comunale (Bocciodromo) ed a distanza inferiore di ml 10 dall'edificio bocciodromo.

La distanza di mt. 10 fra edifici viene fissata ai sensi dell'art. 9 del D.M. dd. 02.04 1968, nr. 1444, (distanze fra fabbricati) -, emanata in attuazione dell'art. 17 della legge 06.08.1967 nr. 765, che ha lo scopo di salvaguardare la costruzione degli edifici dal punto di vista igienico sanitario. Trattandosi di locale accessorio e quindi non abitabile e considerato che la P.ed. 511 (bocciodromo) risulta completata, la costruzione della nuova legnaia di fatto non pone vincoli diretti e/o indiretti nei confronti dell'edificio pubblico, pertanto ritengo che sotto il profilo urbanistico possa essere concessa la deroga.

Si propone di autorizzare, per quanto esposto in premessa il Signor Zanella Roberto nato a Cles il 26.09.1968, residente in Via San Michele nr. 7/a – 38026 Ossana, alla costruzione a distanza inferiore da quelle indicate dalle norme sopra richiamate dalla P.ed. 511 (bocciodromo), come risulta dall'elaborato tecnico planimetrico redatto dal P.Ind. Ivo Dalla Torre e allegato alla SCIA nr. 8/2015 dd. 22.12.2014.

Non vi sono altri interventi e pertanto si passa alla votazione che si conclude con voti 11 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati.

#### **7. REALIZZAZIONE LEGNAIA SULLE PP.FF. 710-711 A SERVIZIO DELLA P.ED. 107 SITA NELLA FRAZIONE DI CUSIANO IN C.C. DI OSSANA A DISTANZA INFERIORE DALLE NORME URBANISTICHE IN VIGORE.**

Premesso:

Che la Signora Redolfi Maria Maddalena nata a Ossana il 17.06.1940 residente in Via Ergisto Bezzi nr. 6 - 38026 Ossana (TN), ha presentato domanda di concessione edilizia nr. 27/2015 dd. 29.06.2015 ns. prot. 2443 relativa ai lavori di "Sistemazione verde privato e costruzione legnaia sulle PP.FF. 710 -711 a servizio della P.ed. 107 sita nella Frazione di Cusiano in C.C. di Ossana".

Che come si evince dalla documentazione allegata alla domanda di concessione edilizia, la distanza del costruendo manufatto accessorio dalla proprietà pubblica P.f. 1754/1 che identifica catastalmente la strada comunale denominata "Via Ergisto Bezzi", risulta inferiore a ml. 3,00 come previsto dalle normative di legge in vigore.

Che la pratica è stata esaminata in Commissione edilizia comunale esprimendo parere favorevole con prescrizioni in data 09.09.2015 nr. 2, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: "Venga acquisito il nulla osta del Consiglio Comunale per la riduzione della distanza dalla particella fondiaria 1754/1 strada Via Ergisto Bezzi".

Visto il Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 549 di data 07.04.2015 con le relative norme di attuazione ed in particolare l'art. 53 "Costruzione di legnaie";

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 2023 dd. 03.09.2013 e ss.m. ed in particolare art. 58 della L.P. 04.03.2008 nr. 1, nonché l'art. 7 "Distanze da applicare per i manufatti accessori mt 3.00" dell'allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze";

Vista la DPGP 2088 dd. 04.10.2013 art. 70 della L.P. 05.09.1991 nr. 22 art. 64 della L.P. 04.03.2008 nr. 1 – (testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta Provinciale nr. 909 dd. 03.02.1995 come riapprovato con la deliberazione della G.P. nr. 890 dd. 05.05.2006 e successivamente modificato con le deliberazioni nr. 1427 dd. 01.07.2011 e nr. 2088 dd. 04.10.2013/04.10.2013) Art. 63 a bis "la realizzazione di

*fabbricati pertinenziali di edifici esistenti, sulla base di un' adeguata motivazione e previo parere della commissione edilizia, purché sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente"*

*Visto il Piano Generale degli insediamenti storici.*

Vista la domanda di concessione nr. 27/2015 dd. 29.06.2015 ns. prot. 2443 SCIA ed i relativi elaborati tecnici;

Visto il parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio tecnico :

*" Il rilascio della concessione viene subordinato all'ottenimento del nulla osta da parte del Consiglio Comunale per la realizzazione del manufatto a distanza inferiore di mt. 3 dal confine comunale e per l' "occupazione" della fascia di rispetto stradale. "*

*Si evidenzia negli elaborati tecnici la presenza di manufatti accessori per i quali è prevista la completa demolizione, pertanto sotto il profilo urbanistico l'intervento è autorizzabile solo ed esclusivamente rispettando tale previsione.*

Si da atto da parte del goemetra comunale che le deroghe vengono valutate caso per caso, quando non vi siano altre soluzioni progettuali.

Si propone di autorizzare, per quanto esposto in premessa Signora Redolfi Maria Maddalena nata a Ossana il 17.06.1940 residente in Via Ergisto Bezzi nr. 6 - 38026 Ossana (TN), la costruzione a distanza inferiore da quelle indicate dalle norme sopra richiamate dalla P.f. 1754/1strada comunale Via Ergisto Bezzi , come risulta dall'elaborato tecnico planimetrico redatto dall Ing. Elisa merli e allegato alla domanda di concessione nr. 27/2015 dd. 29.06.2015.

Non vi sono altri interventi e pertanto si passa alla votazione che si conclude con voti 11 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati.

#### **8. REALIZZAZIONE LEGNAIA SULLA P.F. 18/2 A SERVIZIO DELLA P.ED. 20 OSSANA A DISTANZA INFERIORE DALLE NORME URBANISTICHE IN VIGORE**

*In apertura di discussione si allontana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il Sindaco Luciano Dell'Eva, limitatamente alla trattazione del presente argomento*

*Le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Vicesindaco Costanzi Sandro.*

Premesso:

Che il Signor Stablum Cornelio nato a Pellizzano il 17.02.1960, ha presentato SCIA nr. 32/2015 dd. 06.07.2015 ns. prot. 2525 relativa ai lavori di " Realizzazione legnaia sulla P.f. 18/2 a servizio della P.ed. 20 in C.C. di Ossana ".

Che come si evince dalla documentazione allegata alla SCIA, la distanza del costruendo manufatto accessorio dalla proprietà pubblica P.f. 1716 che identifica catastalmente la piazza comunale " San Vigilio ", risulta inferiore a ml. 3,00 come previsto dalle normative di legge in vigore.

Che la pratica è stata esaminata in Commissione edilizia comunale esprimendo parere favorevole con prescrizioni in data 09.09.2015 nr. 3, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: " *Venga acquisito il nulla osta del Consiglio Comunale per la riduzione della distanza dalla particella fondiaria 1716Piazza San Vigilio – inoltre il tetto dovrà essere realizzato in continuità con l'esistente – per pendenza – copertura e materiale e planimetricamente la legnaia venga realizzata come evidenziato nell'elaborato tecnico*".

Visto il Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 549 di data 07.04.2015 con le relative norme di attuazione ed in particolare l'art. 53 " Costruzione di legnaie " ;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 2023 dd. 03.09.2013 e ss.m.. ed in particolare art. 58 della L.P. 04.03.2008 nr. 1, nonché l'art. 7 " Distanze da applicare per i manufatti accessori mt 3.00 " dell'allegato 2 " Disposizioni provinciali n materia di distanze" ;

Vista la DPGP 2088 dd. 04.10.2013 art. 70 della L.P. 05.09.1991 nr. 22 art. 64 della L.P. 04.03.2008 nr. 1 – (testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta Provinciale nr. 909 dd. 03.02.1995 come riapprovato con la deliberazione della G.P. nr. 890 dd. 05.05.2006 e successivamente modificato con le deliberazioni nr. 1427 dd. 01.07.2011 e nr. 2088 dd 04.10.201304.10.2013 ) Art. 63 a bis " *la realizzazione di fabbricati pertinenziali di edifici esistenti, sulla base di un' adeguata motivazione e previo parere della commissione edilizia, purché sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente*"

*Visto il Piano Generale degli insediamenti storici.*

Vista la SCIA nr. 32/2015/2015 dd. 06.07.2015 ns. prot. 2525 ed i relativi elaborati tecnici;

Visto il parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio tecnico :

*" Il rilascio della concessione viene subordinato all'ottenimento del nulla osta da parte del Consiglio Comunale per la realizzazione del manufatto a distanza inferiore di mt. 3 ( IN ADERENZA MURO PIAZZA ) dal confine comunale ( piazza).*

Si propone di autorizzare, per quanto esposto in premessa Signor Stablum Cornelio nato a Pellizzano il 17.02.1960 , la costruzione a distanza inferiore da quelle indicate dalle norme sopra richiamate dalla P.f. 1716 piazza San Vigilio, come risulta dall'elaborato tecnico planimetrico redatto dal geom. Claudio carmeci e allegato alla SCIA nr. 32/2015 dd. 06.07.2015 prot. 2525.

Non vi sono altri interventi e pertanto si passa alla votazione che si conclude con voti 10 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati.

Rientra il Sindaco Luciano Dell'Eva e si allontana il Vicesindaco Costanzi Sandro.

#### **9. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLA P.FOND. 1817/9 DI MQ. 240, COME DA TIPO DI FRAZIONAMENTO DI DATA 13.04.2015 N. 76/2015 VISTATO DALL'UFFICIO CATASTO DI MALÈ**

Relazione.

Premesso che il Comune di Ossana intende regolarizzare una serie di situazioni tavolari da tempo rimaste irrisolte.

Dato atto che tra queste è ricompresa la particella fondiaria 1817/9 di mq. 240, come da tipo di frazionamento di data 13.04.2015 n. 76/2015 vistato dall'Ufficio Catasto di Malè;

Verificato che al fine di poter effettuare tali operazioni, si è reso necessario provvedere alla sdemanializzazione del relitto, ora rappresentato dalla neo costituenda particella fondiaria p.fond. 1817/9, come individuata con tipo di frazionamento di data 13.04.2015 N. 76/2015 vistato dall'Ufficio Catasto di Malè.

Ricordato che con precedente deliberazione consiliare n. 39 di data 10.08.2015 è stata disposta la declassificazione della p.fond. 1817/9 di mq. 240, come da tipo di frazionamento di data 13.04.2015 n. 76/2015 vistato dall'Ufficio Catasto di Malè, pronunciandone la sdemanializzazione, operando il passaggio dal demanio comunale al patrimonio comunale disponibile, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile

Dato atto che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, si propone con il presente provvedimento di autorizzare la compravendita della p.fond. 1817/9 di proprietà comunale, come individuata da tipo di frazionamento di data 13.04.2015 n. 76/2015 vistato dall'ufficio catasto di Malè, nonché la costituzione del diritto di servitù di passo a pieni e con mezzi a carico della p.fond. 1817/9 ed a favore del Comune di Ossana, in particolare della acquisenda p.fond. 1843 in C.C. OSSANA, individuata da planimetria allegata;

Vista la perizia di stima a firma del geom. Comunale Luca Del Pero, asseverata presso il Giudice di Pace di Cles e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, si propone la sua approvazione e Di autorizzare la vendita al richiedente Gregori Maria Luisa, proprietaria della p.ed. 333 in C.C. OSSANA, della particella fondiaria 1817/9 di mq. 240, come da tipo di frazionamento di data 13.04.2015 n. 76/2015 vistato dall'Ufficio Catasto di Malè nonché la costituzione del diritto di servitù di passo a pieni e con mezzi a carico della p.fond. 1817/9 ed a favore del Comune di Ossana, in particolare della acquisenda p.fond. 1843 in C.C. OSSANA individuata da planimetria allegata ed ai valori indicati nella perizia di stima e precisamente dietro corrispettivo di €. 20.400,00, con tutti gli oneri a carico del richiedente.

Il consigliere Bezzi Fabio domanda al geometra comunale se una volta costituita la servitù è necessaria autorizzazione per poterla esercitare. La risposta del geometra è che una volta iscritta si può esercitare senza autorizzazione nei limiti di quanto previsto.

Non vi sono altri interventi e pertanto si passa alla votazione che si conclude con voti 10 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati.

**10. SGRAVIO DAL DIRITTO DI USO CIVICO DI PARTE DELLA P.FOND. 133 GIUSTO TIPO DI FRAZIONAMENTO 212/2015 VISTATO DALL'UFFICIO CATASTO DI MALÈ IN C.C. OSSANA E AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA.**

Relazione:

Premesso che il Comune di Ossana intende regolarizzare una serie di situazioni tavolari da tempo rimaste irrisolte attraverso la una serie di permutate con privati.

Evidenziato che tra le particelle oggetto di regolarizzazioni con situazioni tra privati e Comune, vi è anche parte della p.fond. 133 in C.C. OSSANA, particella gravata da uso civico, che da lunga durata non viene più utilizzata per gli scopi propri del diritto di uso civico in quanto, di fatto, da molti anni è inserito nel tessuto urbanizzato.

Dato atto che l'estinzione del vincolo di uso civico è subordinato ad autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della PAT e può avvenire solo se sussistono i presupposti di legge, nella fattispecie quelli indicati all'art. 16 comma 3 della LP 6/2005.

Dato atto che si richiede l'estinzione da uso civico di una superficie limitata pari a mq 31. In particolare si tratta di una particella non più utilizzata o utilizzabile ubicata in un contesto fortemente urbanizzato all'interno del paese abitato, sicchè di fatto la superficie da sgravare non assolve ne può più assolvere in alcun modo alla destinazione e alla funzione di uso civico cui originariamente era destinata.

L'uso da parte dei censiti per l'esercizio del diritto di uso civico di pascolo, legnatico o sramatico delle superfici in questione è di fatto impedito da tempo in relazione al contesto in cui l'area è ubicata che in alcun modo concorre a pregiudicare la forma del territorio o a salvaguardarne la sua integrità e forma.

Considerato che l'amministrazione intende acconsentire allo sgravio di mq 31 della p.fond. 133 in P.T. 68 C.C. OSSANA, con il presente provvedimento si precisa, ai sensi i quanto disposto dall'art. 16 comma 3 lettera a) e dell'art. 21 L.P.6/2005 comma 1 quanto segue:

- La situazione che si intende regolarizzare è preesistente alla data di entrata in vigore della L.P. 6/2005, in quanto a seguito dello sgravio di mq della p.fond. 133, si riuscirebbe a regolarizzazione di fatto una situazione esistente, in quanto i metri oggetto di sgravio sono di fatto già inseriti nell'andito di una abitazione privata, i cui proprietari hanno da tempo fatto richiesta di vendita della suddetta realtà, per regolarizzare tra l'altro la divisione materiale della p.ed. 239;
- Tale operazione, inoltre, non andrebbe in alcun modo a intercludere il demanio collettivo, in quanto le particelle confinanti risultano essere di proprietà privata e l'ubicazione delle stesse, all'interno del perimetro urbano ha fatto venir meno, di fatto, qualunque destinazione collettiva, in quanto inserite in area urbana;

Dato atto che l'estinzione del vincolo di uso civico è subordinato ad autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della PAT e può avvenire solo se sussistono i presupposti di legge, nella fattispecie quelli indicati all'art. 16 comma 3 della LP 6/2005, con precedente deliberazione del consiglio comunale n. 30 di data 22.10.2014, veniva approvato lo sgravio da uso civico di parte della p.fond. 133, come da tipo di frazionamento 205/2012 ripresentato in data 28.10.2015 e quindi frazionamento 212/2015 approvato in data 29.10.2015 e si provvedeva ad inoltrare domanda al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. per i provvedimenti di competenza.

Precisato che con nota assunta a prot. comunale in data 24.02.2015 al n. 705 il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. ha richiesto una serie di precisazioni, che con il presente atto si intendono fornire.

Dato atto quindi che si richiede l'estinzione da uso civico di una superficie limitata pari a mq 31, come individuati nel tipo di frazionamento 205/2012 ripresentato in data 28.10.2015 e quindi frazionamento 212/2015 approvato in data

29.10.2015. In particolare si tratta di una particella non più utilizzata o utilizzabile ubicata in un contesto fortemente urbanizzato all'interno del paese abitato, sicchè di fatto la superficie da sgravare non assolve ne può più assolvere in alcun modo alla destinazione e alla funzione di uso civico cui originariamente era destinata.

L'uso da parte dei censiti per l'esercizio del diritto di uso civico di pascolo, legnatico o sramatico delle superfici in questione è di fatto impedito da tempo in relazione al contesto in cui l'area è ubicata che in alcun modo concorre a pregiudicare la forma del territorio o a salvaguardarne la sua integrità e forma.

Si ritiene pertanto avanzare richiesta alla PAT, per lo sgravio ed estinzione dell'uso civico stesso al fine di consentire le operazioni di vendita che hanno finalità di interesse pubblico.

Fatto presente che è stata acquisita perizia di stima a firma del geometra comunale Luca Delpero, asseverata in data 04.09.2015, in cui si indica che il valore dei metri da sgravare è pari ad €. 1.550,00.

Precisato che i suddetti proventi, saranno destinati al mantenimento del patrimonio di uso civico esistente sul territorio comunale, non potendo provvedere alla compensazione, in quanto il patrimonio di uso civico, risulta essere particolarmente ingente e il suo mantenimento particolarmente oneroso.

Visto il combinato disposto dell'art. 16 comma 3 lettera a) e dell'art. 21 L.P.6/2005 comma 1 secondo cui:

art. 16-Estinzione del vincolo di uso civico

*“L'estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene è ammessa eccezionalmente solo nei casi previsti dal comma 3, sempre che la migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione previsti da questo capo. ....omissis....*

*Per l'esecuzione degli atti deliberativi concernenti l'estinzione del vincolo d'uso civico è sempre richiesta l'autorizzazione del servizio provinciale. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico la richiesta deve contenere gli elementi conoscitivi atti a dimostrare il rispetto di quanto disposto dal comma 3 e dall'articolo 13, comma 2*

*L'estinzione del vincolo è ammessa:*

*quando il bene ricada in zone urbanizzate tali da non poter più avere in alcun modo la destinazione e la funzione di cui alla presente legge;*

art. 21 – Regolarizzazione delle utilizzazioni in atto dei beni di uso civico

*1 “Le amministrazioni competenti possono presentare alla Provincia richiesta di regolarizzazione relativamente a situazioni di fatto riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 14, 15 e 16, preesistenti alla data dell'entrata in vigore di questa legge e che non risultino conformi alla normativa vigente al momento di questa realizzazione.*

*2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere concessa a condizione che siano rispettati i presupposti ed i vincoli di cui ai rispettivi articoli 14, 15 e 16 e, limitatamente ai casi di cui all'articolo 15, i soggetti interessati all'utilizzo del bene abbiano pagato all'amministrazione competente una somma pari a quella dovuta a titolo di corrispettivo ai sensi del medesimo articolo per il periodo corrispondente a quello di effettivo utilizzo.*

*3. Sono in ogni caso esclusi dalla regolarizzazione:*

*a) i beni che risultino interclusi o che interrompano in qualunque modo la continuità del demanio collettivo;*

*b) le opere o i manufatti che siano in contrasto con le vigenti disposizioni in materia urbanistica ed ambientale;*

*b bis) le opere di cui al comma 3 bis per le quali l'ASUC interessata non abbia dato previamente assenso.*

*3 bis. Per le opere pubbliche o di pubblica utilità la richiesta di regolarizzazione prevista dal comma 1 può essere presentata con riferimento a situazioni preesistenti all'entrata in vigore di questo comma, anche se successive alla data individuata dal comma 1*

Valutato che nella presente fattispecie la particella di cui si tratta è da tempo inserito in un tessuto urbanizzato e pertanto non possono più mantenere la destinazione e la funzione di bene d'uso civico e che le opere insistenti sul bene non sono in contrasto con le vigenti disposizioni in materia urbanistica ed ambientale e che la situazione è di fatto preesistente al 01.07.2005.

Visto l'art. 16 del D.P.G.R. 6/04/2006 n. 6 – 59/Leg che stabilisce:

*1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni della Provincia nei casi previsti dagli articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale, l'amministrazione competente presenta la relativa richiesta al Servizio provinciale competente, corredata da idoneo provvedimento dell'organo competente del Comune o dell'ASUC e dalla documentazione necessaria per la valutazione complessiva dell'operazione proposta (omissis)*

*3 Il dirigente del servizio provinciale con propria determinazione rilascia l'autorizzazione o rigetta l'istanza.*

*2. Ai provvedimenti del Comune o dell'ASUC di cui al comma 1 può essere data esecuzione solo ad avvenuta autorizzazione rilasciata dal dirigente del Servizio provinciale.*

Visto che l'autorizzazione provinciale in ordine alla estinzione del vincolo di uso civico è successiva all'adozione dell'atto deliberativo da parte dell'Amministrazione competente (in questo caso del consiglio comunale di Ossana).

Ritenuto pertanto di revocare la precedente deliberazione consiliare n. 30 di data 22.10.2015, anche in considerazione del fatto che nel frattempo è stato eletto un nuovo consiglio comunale.

Ritenuto altresì di autorizzare, subordinatamente all'estinzione dell'uso civico, la vendita della p.fond. 133 in C.C. OSSANA, ai proprietari della p.ed. 239 in C.C. OSSANA, al fine di regolarizzare la situazione di fatto creatasi, dietro corrispettivo di €. 1.550,00, come da perizia di stima allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, precisando sin d'ora che tutte le spese saranno a carico dei proprietari della p.ed. 239 in C.C. OSSANA e che l'atto verrà stipulato dinanzi a notaio incaricato dai proprietari della p.ed. 239 in C.C. OSSANA.

Non vi sono altri interventi e pertanto si passa alla votazione che si conclude con voti 10 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati.

**11. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLA P.FOND. 1721/3 DI PROPRIETA' COMUNALE, COME INDIVIDUATA DA TIPO DI FRAZIONAMENTO DI DATA 27/10/2015 N. 200/2015 VISTATO DALL'UFFICIO CATASTO DI MALÈ**

Relazione.

Premesso che il Comune di Ossana intende regolarizzare una serie di situazioni tavolari da tempo rimaste irrisolte.

Dato atto che tra queste è ricompresa la particella fondiaria 1721/3 di mq. 69, come da tipo di frazionamento n. 43 di data 21.03.2011 vistato dall'Ufficio Catasto di Malè successivamente ripresentato e quindi frazionamento n. 200/2015 di data 27.10.2015;

Verificato che al fine di poter effettuare tali operazioni, si è reso necessario provvedere alla sdemanializzazione del relitto, ora rappresentato dalla neo costituenda particella fondiaria p.fond. 1721/3 di mq. 69, come da tipo di frazionamento n. 43 di data 21.03.2011 vistato dall'Ufficio Catasto di Malè, successivamente ripresentato e quindi frazionamento n. 200/2015 di data 27.10.2015.

Ricordato che con precedente deliberazione consiliare n. 11 di data 29.03.2011 è stata disposta la declassificazione della p.fond. 1721/3 di mq. 69, come da tipo di frazionamento n. 43 di data 21.03.2011 vistato dall'Ufficio Catasto di Malè vistato dall'Ufficio Catasto di Malè, pronunciandone la sdemanializzazione, operando il passaggio dal demanio comunale al patrimonio comunale disponibile, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile

Dato atto che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, si propone con il presente provvedimento di autorizzare la compravendita della p.fond. 1721/3 di mq 69 di proprietà comunale, come individuata da tipo di frazionamento n. 43 di data 21.03.2011 vistato dall'Ufficio Catasto di Malè;

Vista la perizia di stima a firma del geom. Comunale Luca Del Pero, asseverata presso il Giudice di Pace di Cles e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, si propone di approvare la stessa e di autorizzare la vendita al richiedente Patrizia Lucchi, proprietaria della p.ed. 324 in C.C. OSSANA, della particella fondiaria 1721/3 di mq 69, come da tipo di frazionamento n. 43 di data 21.03.2011 vistato dall'Ufficio Catasto di Malè successivamente ripresentato e quindi frazionamento n. 200/2015 di data 27.10.2015, ai valori indicati nella perizia di stima e precisamente dietro corrispettivo di €. 3.450,00, precisando che non ci dovranno essere recinzioni e aggravii rispetto alla viabilità esistente, precisando che tutti gli oneri saranno a carico del richiedente.

Non vi sono altri interventi e pertanto si passa alla votazione che si conclude con voti 10 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati.

**12. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA TRA VIA TRE NOVEMBRE E STRADA DELLA FORNAS DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA N. 885/2005**

*In apertura di discussione si allontanano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il Sindaco Luciano Dell'Eva, Bezzi Fabio e Pangrazzi Nicola F., limitatamente alla trattazione del presente argomento. Le funzioni di presidente vengono esercitate dal Vicesindaco Costanzi Sandro.*

Il geometra comunale Luca Del Pero illustra il progetto con esposizione delle planimetrie.

Relazione:

nel Piano Regolatore di Ossana in Loc. Fucine, è definita la previsione urbanistica per la predisposizione di un Piano Attuativo ai fini generali. Scopo del Piano Attuativo, come disposto dall'art. 51 delle norme di attuazione del PRG, peraltro riconfermate in ultima variante di PRG, è quello di prevedere tre comparti edificatori indipendenti e distinti in :

1 zona di destinazione attrezzature pubbliche ( scuole medie )

2 zona con destinazione mista ( residenziale – commerciale - alberghiera )

3 zona collocata al di là della SS 42 a destinazione mista (residenziale – commerciale - alberghiera )

Considerato che il Piano Attuativo è stato approvato in tutti i suoi elementi, unitamente alla deliberazione di prima approvazione nr. 37 ed alla deliberazione nr. 52 dd. 29.12.2005 di definitiva approvazione. Il Piano è stato pubblicato ed è efficace (piano ante Gilmozzi ). Le suddette deliberazioni rimandavano all'approvazione successiva di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Con deliberazione consiliare nr. 31 dd. 27.09.2005 veniva approvata la convenzione per la realizzazione della strada a servizio delle zone del piano attuativo.

Con deliberazione giuntale nr. 76 dd. 21.11.2005 si approvava il progetto relativo ai lavori di realizzazione della nuova strada di collegamento tra Via Tre Novembre (SS42), "Strada della Fornas" e "Ponte Vermigliana".

La strada è stata realizzata solo parzialmente e precisamente dalla sezione 10-14 e le sezioni 32-38, per consentire la realizzazione di alcuni immobili posti ai margini del previsto piano attuativo; la convenzione è ora in scadenza.

L'Amministrazione considerata la crisi del comparto edile ed il fatto che i lottizzanti ad oggi hanno realizzato solo in parte quanto previsto dal piano attuativo ormai anch'esso in scadenza, sta valutando la necessità ed eventualmente le modalità per far completare l'opera. Si ricorda che con deliberazione consiliare n. 17 di data 16.05.2011 il consiglio comunale ha concesso la proroga fino al 30.06.2014 per l'ultimazione lavori di cui alla convenzione rep. 885 di data 03.11.2005.

In particolare, i lottizzanti in data 29.07.2015 al prot. n. 2785 hanno depositato una proposta di nuova convenzione finalizzata a trovare un accordo coinvolgendo anche la Società Alto Noce srl con sede in Ossana, interessata a dare adeguata viabilità alla nuova centrale idroelettrica. La proposta è stata inviata con nota prot. n. 2836 di data 03.08.2015 a firma del Segretario comunale ai soggetti coinvolti. A seguito della stessa vi sono stati una serie di incontri all'ultimo dei quali, avvenuto in data 30.09.2015, le parti hanno verbalmente concordato che si sarebbe provveduto quanto prima alla cessione a titolo gratuito di tutte le particelle di cui alla convenzione e precisamente le pp. ff. 1153/2, 1155/2, 1163/5, 1178/2, 1170/6, 1178/2, 1174/4, 1170/4, 1165/3, 1165/5, 1193/3, operazione sin d'ora non avvenuta per la presenza di un'ipoteca non svincolabile su di una particella; inoltre le parti lottizzanti si sono impegnate a dare realizzazione ai lavori della strada, al fine di poter ottenere anche lo svincolo delle fidejussioni prestate a garanzia, con

la sola precisazione che la strada avrebbe avuto delle caratteristiche differenti, rispetto al progetto iniziale, previo parere del consiglio comunale.

Con il presente atto, si è quindi chiamati ad approvare la nuova progettazione della strada, fortemente ridimensionata nelle caratteristiche iniziali e nella configurazione di cui alla planimetria depositata, autorizzando altresì l'Amministrazione comunale a acquisire dietro il corrispettivo di €. 14.200,00 di cui alla perizia di stima del geom. comunale, anche la particella fondiaria 1843 in C.C. OSSANA, che di fatto costituisce il tratto iniziale della strada stessa, al fine di rendere finitima l'opera.

Precisato che, l'art. 6 della legge provinciale n. 16 dd. 9/8/2013 con il quale, proprio in relazione a quanto stabilito dall'art. 79 commi 3 e 4 dello Statuto speciale e nell'ottica di adeguare la legislazione provinciale alle disposizioni di principio introdotte dalla normativa statale, è stato introdotto l'art. 4 bis alla legge provinciale 27/10/2010 n. 27 (legge provinciale finanziaria 2011), disciplinando i limiti all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di beni immobili, arredi e autoveicoli da parte della Provincia e degli altri enti indicati nello stesso art. 79 dello Statuto, fra i quali figurano anche i Comuni. Nello specifico, alla lettera a) dell'art. 4 bis, viene stabilito che per gli anni 2013, 2014 e 2015 la Provincia, le comunità, i Comuni e le loro forme associative possono procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili qualora l'acquisto stesso rientri in determinate fattispecie. Fra queste figurano gli acquisti di beni che siano funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione. Precisato quindi, che la strada è di fatto un'opera di urbanizzazione primaria che è stata realizzata da privati in luogo dell'ente pubblico e pertanto si ritiene che si tratti di acquisto consentito.

Ritenuto quindi di attribuire immediata esecutività alla presente deliberazione, al fine di poter perfezionare quanto prima tutti gli atti di cessione e svincolare le fidejussioni prestate a garanzia delle operazioni di cessione e di realizzazione della strada.

Si propone di prendere atto che i lottizzanti di cui alla convenzione N. 885 di data 03.11.2005, hanno realizzato le opere in difformità rispetto a quanto previsto in convenzione e come da tracciato e progetto allegato, che contestualmente si approva; si propone di acconsentire, nonostante la difformità, a svincolare le fidejussioni prestate a garanzia dell'esatto adempimento, solo ad avvenuta intavolazione delle realtà oggetto di cessione a titolo gratuito di seguito elencate pp. ff. 1153/2, 1155/2, 1163/5, 1178/2, 1170/6, 1178/2, 1174/4, 1170/4, 1165/3, 1165/5, 1193/3 in C.C. OSSANA; si propone di precisare che nell'atto di cessione a titolo gratuito dovrà essere espressamente indicato che nessun lottizzante potrà richiedere al Comune di Ossana la realizzazione della strada come da convenzione rep. 885 di data 03.11.2005; si propone di autorizzare la compravendita a favore del Comune di Ossana della p.f. 1843 in C.C. OSSANA dietro corrispettivo di €. 14.200,00, come da perizia di stima redatta dal geom. comunale Luca Delpero, e di precisare che tutte le spese saranno a carico dei proprietari delle pp. ff. 1153/2, 1155/2, 1163/5, 1178/2, 1170/6, 1178/2, 1174/4, 1170/4, 1165/3, 1165/5, 1193/3 in C.C. OSSANA e della p.fond. 1843 in C.C. OSSANA, nonché che le particelle oggetto delle operazioni di cessione dovranno avvenire alla sola condizione che i beni siano liberi da aggravii (ipoteche, pignoramenti ecc.). infine di autorizzare il Vicesindaco del Comune di Ossana alla sottoscrizione degli atti immobiliari ivi descritti, dinanzi al notaio incaricato da parte dei privati, nello schema che sarà predisposto dallo studio notarile incaricato, precisando che tutte le spese saranno a carico dei privati stessi, attribuendo al provvedimento l'immediata esecutività.

Si dà atto dell'errore materiale indicato nella bozza di deliberazioni e quindi l'importo corretto è €. 14.200,00.

Non vi sono altri interventi e pertanto si passa alla votazione che si conclude con voti 8 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati, anche in merito all'immediata esecutività.

Rientrano il Sindaco Luciano Dell'Eva, Bezzi Fabio e Pangrazzi Nicola F.

#### **COMUNICAZIONE DEL SINDACO.**

Gestioni associate: Il Sindaco sottolinea la questione delle gestioni associate e fusioni dei comuni, dando atto che vi sono stati una serie di incontri preliminari con gli altri Sindaci dell'ambito indicato dalla Provincia: Ossana, Pellizzano, Peio e Vermiglio. Sindaco ricorda che rispetto all'ipotesi di fusione Ossana-Pellizzano ha sempre preferito quella della fusione dei quattro comuni.

Apra il dibattito e prende la parola il consigliere Pangrazzi Nicola F., a nome del gruppo di minoranza, il quale ritiene che le gestioni associate siano il banco di prova per la fusione.

Il consigliere Dalla Torre Roberto precisa che la finalità debba essere quella di tutelare le periferie.

Si apre la discussione sulle ASUC già istituite, che rimangono, e sul problema dei debiti degli altri comuni in caso di fusione.

Il Vicesindaco Costanzi Sandro ritiene che in ogni caso le gestioni associate sono destinate a fallire; il Sindaco ritiene che la fusione con il Comune di Ossana è ben vista da altri comuni per bilancio florido. Vicesindaco precisa che non è una presa di posizione a favore delle fusioni ma è semplicemente la precisazione che le gestioni associate sono state e saranno un fallimento.

Il consigliere Angioletti Dario propone in via preliminare di uniformare i programmi in uso tra i vari comuni e di fare incontri con la popolazione.

Sindaco a questo punto propone di valutare l'idea delle gestioni associate e non di fusione e di dare comunque avvio al dialogo per una fusione a quattro. Sindaco dà atto che si potrebbe anche proporre, nella prossima primavera, referendum per fusione nel 2020. Si apre discussione su quest'ultima ipotesi. Il consigliere Bezzi Fabio sostiene la scelta della gestione associata in quanto al momento non sono ancora maturi i tempi per la fusione; anche la fusione in alcuni settori, come il turismo potrebbe essere migliorativo, per altri peggiorativo.

E' presente tra il pubblico anche il Presidente della Comunità della Valle di Sole, Redolfi Guido, il quale saluta e prende la parola dando atto che i tempi sono cambiati e che le scelte devono essere legate al risparmio della spesa corrente. Sindaco precisa che qualunque scelta si faccia tra gestioni associate e fusioni non si avranno risparmi di spesa.

Sindaco allora prende atto che il consiglio comunale propende per le gestioni associate e si impegna nei prossimi mesi a fare incontri con la popolazione.

Rete delle Riserve: Sindaco da atto che vorrebbe nominare, quale rappresentante del Comune di Ossana, il consigliere Laura Marinelli, per l'impegno profuso sull'argomento, ma non è possibile il base al protocollo e pertanto da atto che nominerà il Vicesindaco Sandro Costanzi.

Bocciodromo: Sindaco da atto che l'Istituto Comprensivo Alta Val di Sole ha richiesto l'utilizzo di tre campi, mentre la bocciofila vorrebbe consentire l'utilizzo di soli due campi. I consiglieri sono concordi con il Sindaco di accogliere la richiesta dell' l'Istituto Comprensivo Alta Val di Sole, in quanto è una struttura che deve essere utilizzata da tutti, in particolare dalle scuole.

Val Piana: Sindaco da atto che è in vendita una particella in val piana e chiede informalmente ai consiglieri se sono favorevoli, se normativamente possibile, a procedere affinché il Comune valuti la possibilità di acquistarlo. I consiglieri sono favorevoli.

Scuole elementari: Sindaco comunica che vi è stato un incontro con il Comune di Pellizzano per affrontare l'imminente problema degli accorpamenti delle scuole; come indicato anche dalla stampa l'ipotesi è di avere la scuola elementare a Ossana, nella nuova sede di Fucine, e la scuola materna a Pellizzano, sebbene la materna di Ossana sia considerata un'eccellenza. Il consigliere Angioletti Dario chiede di approfondire la possibilità di mantenere la forma della equiparazione, in quanto garantisce maggiore qualità del servizio. Sindaco concorda e comunica che si informerà a riguardo. Il consiglio comunque ritiene che la scelta pedagogica sia corretta anche alla luce delle scelte urbanistiche a suo tempo effettuate.

Il consigliere Angioletti Dario ricorda di procedere con la nomina per il comitato di gestione.

Bando Caserma Vigili del Fuoco Volontari: Sindaco comunica che formalmente è terminata la procedura per la richiesta di immobile sul territorio comunale da destinare a caserma dei vigili del fuoco volontari e che la miglior offerta è stata quella della Cope Servizi Srl di Cova Walter. Sindaco da atto che al momento la procedura di aggiudicazione per la nuova palazzina è sospesa, ritiene comunque di procedere con l'acquisto dell'immobile e non con l'appalto, anche se non sono compresi spazi per magazzino comunale, Nuvola e servizio Foreste. Il consigliere Bezzi Ervino solleva problemi di viabilità e parcheggi dell'immobile della Cope Servizi Srl di Cova Walter.

Malga del Doss: Il Sindaco passa la parola al consigliere Dalla Torre Roberto, il quale espone l'ipotesi di adottare un regolamento d'uso della struttura che disciplini non solo l'uso ma anche il pagamento e/o cauzione. La proposta è di suddividere la zona bivacco con l'adozione di regolamento con norme comportamentali e altra zona ora chiusa l'introduzione di una cauzione e anche il pagamento. Si potrebbero favorire enti e associazioni locali con l'individuazione anche di un referente per il controllo.

Si apre la discussione sulla possibilità o meno di ammettere animali.

Il Sindaco prende la parola e sottolinea che quest'estate ha riscontrato usi inopportuni della struttura e la finalità del regolamento d'uso è quello di dare regole chiare per tutti per preservare la struttura appena ristrutturata; propone anche di allestire una zona museale. Il consigliere Bezzi Fabio propone di darla in gestione anche tramite associazioni; il Sindaco è scettico ma si rinvia ad un approfondimento per la prossima primavera.

Verbale chiuso alle ore 00.27

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to -Loiotila dott.ssa Giovanna -

IL SINDACO  
f.to -Luciano Dell'Eva-